

REGOLAMENTO (UE) 2018/2004 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2018****recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale dell'unità nazionale della Libia e constatando che la situazione in Libia continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di includere nuovi esempi di condotta che rispondono ai criteri di designazione.
- (3) Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2012 ⁽³⁾ che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 per tener conto delle modifiche contenute nella risoluzione 2441 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (4) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri..
- (5) Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362(2017) o al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2018 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).

